

TI_GERICHTE 72.2017.196 vom 30. Januar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-01-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2017.196_d20180130

FR: TI_GERICHTE 72.2017.196 du 30 janvier 2018

IT: TI_GERICHTE 72.2017.196 del 30 gennaio 2018

Regeste

Tentato assassinio: autore colpevole di aver agito con premeditazione e con particolare mancanza di scrupoli, con movente futile e a scopo egoistico, nonché con modalità particolarmente perverse. Scemata imputabilità. Viene ordinato l'internamento ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 CP

Erwägungen

E. 1

a. in base alle caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o b. in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia prospettive di successo. 1bis Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimo ter) e se sono adempite le condizioni seguenti:

E. 2

a. con il crimine l'autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona; b .è altamente probabile che l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini; c. l'autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.

E. 3

2 L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86-88).

E. 4

3 Se già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64 a .

E. 5

4 L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica." Il catalogo dei reati menzionato all'art. 64 è esaustivo. Con la commissione di un tale crimine l'autore deve aver voluto pregiudicare gravemente la salute fisica, psichica o sessuale della vittima. Tale pregiudizio deve essere di una certa gravità (Baslerkommentar, Strafrecht I, N. 23-24 ad art. 64). Conformemente al testo di legge, la questione della prognosi è determinante per giudicare della pericolosità del soggetto e va apprezzata secondo criteri oggettivi. La gravità dell'atto non è, invece, il criterio decisivo. L'internamento è soprattutto una misura di sicurezza avuto riguardo al pericolo che l'agente rappresenta per la collettività (DTF 6B_313/2010). La lett. a della citata norma consente l'internamento di soggetti primariamente pericolosi che non necessariamente soffrono di turbe psichiche ai sensi della psichiatria forense e di cui vi è seriamente timore che, in ragione delle caratteristiche della loro personalità e delle circostanze in cui si sono svolti i fatti, commettano nuovi reati gravi. Questo timore deve trovare fondamento nelle caratteristiche della personalità del condannato, nei confronti del quale il giudice, al termine di un apprezzamento d'insieme, deve ordinare l'internamento allorquando giunge alla conclusione che il rischio di recidiva appare altamente probabile (DTF 6B_575/2010). Ai sensi della prefata norma non è quindi necessario che l'autore sia affetto da malattia mentale (DTF 6B_789 2007). La lett. b invece prevede il caso in cui vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi gravi reati in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, e che una misura secondo l'art. 59 non abbia prospettive di successo, ed è questo il caso. Sempre secondo la giurisprudenza, l'internamento deve costituire l'ultima ratio, allorquando alla pericolosità del soggetto non può essere altrimenti ovviato (DTF 134 IV 315; 127 IV 1).

6.4. La Corte concorda appieno con le conclusioni della perita Dr.ssa _____: IM 1 ha mostrato un'assenza totale di coscienza di malattia (schizofrenia), un totale rifiuto nei confronti della psicoterapia e della farmacologia, risultando refrattario ad ogni cura, e difendendosi dalle stesse in modo estremamente violento, tanto da essere condannato per ben tre volte, per aver attentato alla vita di terzi: egli vuole la morte della vittima e si rammarica di non esserci mai riuscito. Inoltre, appena ne ha l'occasione, non disdegna il consumo di stupefacenti. Particolarmente preoccupante è, poi, il funzionamento psichiatrico dell'imputato: egli ha bisogno di cure, di una terapia farmacologica, ma lui ritiene che siano proprio queste prese a carico la causa del suo malessere e, quindi, in certi momenti, anche non preceduti da stress particolari, decide di passare all'atto e di punire, con la vita, chiunque in qualche modo concorra alla somministrazione della terapia necessaria. Con il che egli è persona estremamente pericolosa, perché, seppur in maniera non scupolosamente (per fortuna!) organizzata, passa all'atto nell'intento di uccidere. Ogni ulteriore considerazione, al proposito della sua pericolosità, si spreca. Ogni altra misura meno incisiva, così come previsto dalla norma, è peraltro già stata esaurita. Ne discende che IM 1 è un soggetto particolarmente pericoloso, per il quale, l'unica soluzione, a tutela anche dell'ordine pubblico, è la pronuncia dell'internamento ex art. 64 cpv. 1 lett. b CP, che avrà effetto una volta espiata la pena che non può essere più, a differenza dell'art. 59 cpv. 3 CP, sospesa.

6.5. La Corte rinuncia ad ordinare una nuova carcerazione di sicurezza, ritenendola caduca, in base al principio della sussidiarietà: IM 1 attualmente si trova ancora in regime di trattamento ex art. 59 cpv. 3 CP, la cui revoca eventuale è di competenza del GPC che dovrà dichiarare scaduta la misura ed ordinare il ripristino della pena residua da espiare per la precedente condanna. In altri termini, IM 1 rimarrà in carcere in virtù della

decisione di collocamento 29 novembre 2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi.

6.6. Per il resto, la Corte ha ammesso le pretese dell'accusatore privato, per titolo di risarcimento spese legali e torto morale, così come presentate. 7. Sequestri, tassa di giustizia e spese procedurali 7.1. Per quel che concerne gli oggetti sequestrati è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro. 7.2. Con riferimento alla nota professionale dell'avv. DUF 1, giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l'ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.). La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218). La nota professionale dell'avv. DUF 1, ritenuta idonea ad un dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale, è stata dunque approvata così come presentata, per un totale di CHF 9'556.45, comprensiva del dibattimento. 7.3. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del condannato. visti gli art.: 12, 22, 40, 47, 49, 51, 56, 64, 69, 112, 285 CP; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: tentato assassinio per avere, a _____, in data 21.07.2017, verso le ore 08:20, presso l'infermeria del penitenziario cantonale "La Stampa", agendo con premeditazione e con particolare mancanza di scrupoli, con movente futile e a scopo egoistico (in quanto, a suo dire, stufo di sottoporsi alla terapia), nonché con modalità particolarmente perverse (colpendo la persona che lo stava curando, alla sprovvista e da tergo, ai reni, allo scopo di "spezzarglieli"), intenzionalmente tentato di uccidere l'agente di custodia specializzato in cure infermieristiche ACPR 1, colpendolo, da tergo, con una forbice, dapprima alla schiena, all'altezza dei reni e poi all'avanbraccio sinistro, senza riuscire nel suo intento omicida, cagionandogli le ferite descritte nel certificato medico 21.07.2017 dell' _____, rispettivamente nel referto medico-legale 21.07.2017 agli atti; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 1 è prosciolto dall'imputazione di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari di cui al pt. 2 dell'AA. 3. Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 8 (otto) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 4. La carcerazione di sicurezza è caduca. 5. IM 1 è inoltre condannato a versare all'accusatore privato ACPR 1 fr. 6'744.70 oltre interessi al 5% dal 30

gennaio 2018 a titolo di risarcimento danni per spese legali e fr. 3'000.- a titolo di indennità per torto morale. 6. È ordinato l'internamento di IM 1 ex art. 64 cpv. 1 CP. 7. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro. 8. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 9. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 9.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per:

onorario	fr.	8'086.70	spese	fr.	770.50	IVA (8% -
						7.7%)
fr.		699.25	totale	fr.	9'556.45	

9.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 9'556.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: -
 Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il
 Presidente La vicecancelliera Distinta spesa : Tassa di
 giustizia fr. 5'000.-- Inchiesta preliminare fr.
 4'587.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 148.40 fr. 9'735.40 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.